



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE

“Bovio-Pontillo-Pascoli” – CICCIANO (Na)

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo musicale
Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel. 081 8248687 – Fax 081 8261852
C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639- e-mail: naic8ex00r@istruzione.it - pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it

Prot 7351/01-01

Cicciano, 13 /11/2018

Regolamento in materia di vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA – norme comportamentali **Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 29 ottobre 2018, Delibera n. 83, Verbale n.19**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto l'art.25 del D.lgs 165 del 2001

Visto D.lgs. 150/2009

Visto l'art. 2048 del codice civile

Visto l'art. 6 DPR 416/74 – Attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva

Visto il D.Lgs. 297/94 art.328 (disciplina alunni) e art. 491 (orario di servizio docenti)

Vista la Legge 626/94 , art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del Dirigente) : individuazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la Legge 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Visto il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24/06/1998 n. 249)

Visto il D.L.01/09/2008 n.137 art.2 e il D.M. n. 5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti

Vista le Delibere del Consiglio d'Istituto n.46 del 30 ottobre 2017 e n. 83 del 29 ottobre 2018

APPROVA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Rivolto a tutto il personale docente, non docente, genitori, alunni

LO STESSO SARA' RESO PUBBLICO MEDIANTE

- Affissione al sito web della scuola
- Consegna di una copia del regolamento in tutti i plessi.
- Informazione ai genitori attraverso i responsabili di plesso, l'insegnante di sezione/classe per l'infanzia e





la primaria e i coordinatori per la secondaria: gli insegnanti si impegnano a comunicare alle famiglie e al DS eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto, invitano i genitori a far rispettare al figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante la pausa alimentare, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio.

IL REGOLAMENTO FORNISCE

In via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Si portano, quindi, all'attenzione del personale docente e ATA alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici. Si invita, pertanto, il personale tutto all'osservanza delle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

❖ La responsabilità dei docenti e del personale ausiliario

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o a un adulto maggiorenne responsabile (ad esempio nel caso di delega e/o servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- 1) risulta essere presente al momento dell'evento, è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo;
- 2) dimostra di non avere potuto evitare il fatto, poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, dunque, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

❖ L'obbligo di vigilanza

Si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata alle ore di attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Anche il collaboratore scolastico è responsabile della vigilanza, secondo le indicazioni seguenti e quanto predisposto nel piano annuale dei relativi impegni.

E' anche importante ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.**

Qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza contemporanea degli stessi, che potrebbe mettere il docente nella impossibilità del loro coincidente adempimento, il **docente è chiamato a garantire prioritariamente la vigilanza.**

A tale scopo, non è consentito ai docenti recarsi negli uffici di presidenza o di segreteria durante il





proprio orario di lavoro. Tutti i docenti che hanno assunto incarichi aggiuntivi (FFSS, Referenti, Membri di Commissioni etc..) dovranno espletare le attività connesse all'incarico ricevuto al di fuori del proprio orario di lavoro.

❖ **Entrata e uscita degli alunni dalla scuola**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi", trattandosi di minori al di sotto dei 14 anni, è opportuno accompagnarli fino al cancello della scuola.

Si intende indicare con il termine scuola tutti i plessi dei tre ordini di scuola.

E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la **massima puntualità**. In caso di ritardo o di assenza essi devono darne, preventivamente, comunicazione al Dirigente e al responsabile di plesso. Sono soggetti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli alunni in entrata e in uscita anche i docenti di sostegno in orario.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

❖ **Scuola dell'Infanzia e scuola primaria**

- All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori o da persone delegate alla porta d'ingresso. È severamente vietato ai genitori o a persone da questi delegati, accompagnarli oltre gli ingressi di accesso agli atri. All'uscita i bambini devono essere prelevati al cancello, ove sono accompagnati dalle insegnanti o dai collaboratori scolastici.
- Gli alunni in situazioni particolari di grave disagio o problemi di salute che ostacolano l'autonomia personale nei movimenti, possono essere accompagnati e prelevati da un genitore o chi ne fa le veci, nell'atrio della scuola, dopo averne fatto richiesta motivata e documentata al Dirigente Scolastico
- I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile in segreteria. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità.
- I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno contatteranno i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affiderà al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata, munita di documento di riconoscimento. Nel caso l'alunno non venga ritirato entro 30 minuti dall'orario di uscita, e non sia stato possibile reperire i genitori, il personale in servizio contatterà le Autorità di Pubblica Sicurezza per affidare loro l'alunno. Se il mancato ritiro del proprio figlio dovesse ripetersi saranno investiti della problematica anche i Servizi Sociali Territoriali.
- In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2/3 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, verranno convocati i genitori per un colloquio esplicativo, dal Dirigente scolastico previa comunicazione del docente coordinatore di plesso.
- I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni. Nel caso di utilizzo dello scuolabus comunale, l'assistente





preposto è tenuto ad affidare i bambini in ingresso al collaboratore scolastico; viceversa, i bambini in uscita vengono affidati dal collaboratore scolastico, coadiuvato dai docenti, all'assistente dello scuolabus, quest'ultimo preposto alla vigilanza dei bambini nei momenti di salita sul mezzo e di discesa da esso, come da nota del Comune di Cicciano, prot.8028 del 13 ottobre 2017. I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico o il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come è disposto dal Profilo Professionale (Tabella A- CCNL 29.11.2007). I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternarsi dei docenti al cambio dell'ora, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, **sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi**, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare il DSGA.

- Durante il **cambio classe i docenti sono tenuti** ad essere celeri negli spostamenti e, nel caso in cui il docente dell'ora successiva non si presenti, prima di lasciare la classe, devono avvisare il collaboratore scolastico del settore per l'opportuna vigilanza.
- In nessun caso il docente deve allontanarsi dalla classe in cui presta servizio, solo in casi di estrema necessità può farlo, dopo aver chiesto al collaboratore scolastico del piano di vigilare sulla classe per un breve lasso di tempo.

❖ Scuola Secondaria di I grado

- All'entrata e all'uscita degli alunni, al cancello/ai cancelli d'ingresso dei vari plessi **deve essere sempre presente un collaboratore scolastico**.
- Gli alunni in situazioni particolari di grave disagio o problemi di salute che ostacolano l'autonomia personale nei movimenti, possono essere accompagnati e prelevati da un genitore o chi ne fa le veci, nell'atrio della scuola, dopo averne fatta richiesta motivata e documentata al Dirigente Scolastico.
- I genitori impossibilitati a ritirare personalmente i propri figli, compilano apposita delega scritta, solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con un valido documento di riconoscimento.
- I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno prelevato regolarmente dai genitori o da persona delegata, cercheranno di contattare gli stessi, affinché provvedano al ritiro; l'alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affiderà al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato entro 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà le Autorità di Pubblica Sicurezza per affidare loro l'alunno. Se il mancato ritiro del proprio figlio dovesse ripetersi saranno investiti della problematica anche i Servizi Sociali Territoriali.
- In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2/3 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal





termine delle lezioni, i genitori verranno convocati dal DS per un colloquio esplicativo, previa comunicazione del docente coordinatore di plesso.

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso e l'uscita degli alunni all'interno delle pertinenze della scuola. Nel caso di utilizzo di scuolabus privato, l'assistente preposto, in quanto persona delegata dai genitori, è tenuto a prelevare i bambini in uscita ai cancelli negli orari stabiliti.

- I docenti di strumento delle **classi a indirizzo musicale** sono tenuti a un controllo costante dei propri allievi nei rientri pomeridiani, data la carenza di personale ATA in servizio; sono invitati, inoltre, a segnalare tempestivamente al collaboratore vicario, eventuali assenze, ritardi o comportamenti anomali degli alunni.
- Nel caso di eventuale improvvisa assenza /ritardo di un docente di strumento gli allievi vengono affidati dal collaboratore scolastico in servizio ad altro docente di strumento presente.

❖ **Permessi uscite anticipate - ritardi**

La scuola in quanto agenzia educativa è luogo in cui il rispetto delle regole rappresenta requisito indispensabile per la costruzione di una comunità educante che favorisca la crescita umana e sociale all'insegna della legalità.

Si richiede, quindi, tassativamente a tutti i Soggetti in indirizzo di attenersi scrupolosamente di seguito si riporta:

- È severamente vietato l'accesso ai non addetti ai lavori; pertanto, chiunque non autorizzato formalmente dalla dirigenza non può entrare nei plessi durante le attività didattiche;
- Non è consentito ai genitori o a persone da questi delegate chiedere di consegnare merende, strumenti musicali e/o altri sussidi didattici durante le attività didattiche; **i Sigg. genitori sono pregati di organizzarsi in tempo utile affinché i propri figli siano muniti di tutto l'occorrente necessario sin dall'ingresso mattutino;**
- Ai genitori sarà consentito interloquire con i docenti durante le ore di ricevimento settimanali per la primaria, ogni due settimane per la scuola secondaria
- Per tutti gli ordini, nel caso di richieste occasionali di uscite anticipate, sarà cura del personale ATA, previa verifica del documento del richiedente, comunicare al docente in orario nella classe di riferimento l'uscita dell'alunno che preleverà per consegnarlo al genitore o persona delegata. Si fa presente che il personale addetto alla vigilanza annoterà l'uscita su appositi registri e dopo tre uscite anticipate è richiesta idonea giustificazione negli uffici di presidenza.
- Non saranno autorizzate uscite anticipate per periodi prolungati, per ovvi motivi didattici, ricadenti sempre nella stessa ora e/o nello stesso giorno, salvo particolari esigenze familiari o di salute del discente, entrambe opportunamente documentate.
- Per quanto riguarda l'ingresso degli alunni, si invitano tutti i genitori a lasciare i propri figli all'ingresso rispettando gli orari stabiliti. Sarà consentita una tolleranza di 10 minuti, dopodiché i cancelli saranno chiusi ed eventuali ritardi oltre tale tolleranza saranno annotati su un apposito registro a cura del personale ATA; dopo tre ritardi è richiesta idonea giustificazione negli uffici di presidenza.

❖ **Vigilanza durante la pausa alimentare**

Considerata la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante la pausa alimentare è prevedibile una certa esuberanza che richiede una **maggiore attenzione** nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la presenza dei docenti deve essere costante in tutte le aule, prestando la massima attenzione.



Potranno essere emanate disposizioni specifiche per singoli plessi/sedi;

- al fine di evitare l'affluenza massiccia ai servizi igienici, specie per la sc. Secondaria di I grado è indispensabile che i docenti in servizio nella sede durante la pausa alimentare collaborino tra loro realizzando una vigilanza collettiva. Questo vale, in generale, anche durante tutte le attività non di aula previste dal PTOF (saggi-manifestazioni- spettacoli anche fuori sede);
- devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti tali da arrecare danni alle persone, alle strutture e agli arredi.

❖ Mensa

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non potranno assentarsi per espletare altri compiti. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente (CCNL 2006/2009; D.lgs n.59 del 19 febb.2004, art.7, comma 4) . Gli insegnanti avranno cura di cogliere nella pausa mensa un'ulteriore opportunità educativa finalizzata alla acquisizione da parte dei bambini di comportamenti corretti.

I collaboratori scolastici, in particolare nella scuola dell'infanzia, svolgeranno un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. In occasione del nuovo anno scolastico si invitano tutti i docenti a prestare particolare attenzione alla tematica in oggetto.

❖ Feste a scuola

L'alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicurezza. La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all'interno delle classi richiama tre gravi problematiche:

- il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
- la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;
- la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo "insieme", tuttavia l'introduzione nell'Istituto di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per la scuola stessa il rischio di incorrere in forti sanzioni secondo le recenti normative alimentari.

Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti, e previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si dispone:

- il divieto assoluto di introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda assegnata dai genitori, al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergia;
- non è consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che comportino consumo da parte degli alunni di alimenti prodotti artigianalmente da genitori o esercenti attività commerciali, ma esclusivamente prodotti confezionati muniti di etichetta a norma.

È escluso conseguentemente il consumo di cibi di altra provenienza a scuola, eccetto la merenda fornita dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio.

Il cibo distribuito nella mensa scolastica è studiato e stabilito nella quantità e composizione stabilito dall'ASL.

L'insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare all'alunno, pertanto è vietato introdurre cibi nella scuola che non siano prodotti confezionati con etichetta a norma, che evidenzino la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione.

Si dispone inoltre il divieto di distribuire caramelle.





❖ **Uscita degli alunni dalla classe durante le attività didattiche**

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di necessità e, sempre **uno alla volta**, controllando il rientro.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, è **assolutamente vietato** allontanare gli alunni dalla classe per motivi disciplinari, sottraendoli alla vigilanza del docente. Si invitano, inoltre, i docenti a **non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica** (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, ecc.) . Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

❖ **Cambio dell'ora**

Il momento del cambio d'ora è particolarmente delicato e richiede spostamenti rapidissimi da una classe all'altra. Pertanto, ciascun docente dovrà calibrare l'attività didattica in modo tale da non sfiorare i tempi e da essere già pronto per recarsi nella classe dell'ora successiva, al suono della campanella.

Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. I docenti dopo un'ora libera o in ingresso alle ore successive alla prima, sono tenuti a non attendere il suono della campanella in sala docenti per recarsi poi in classe ma ad attendere già fuori la classe qualche minuto prima della conclusione dell'ora, consentendo in tal modo al docente uscente di raggiungere velocemente la classe in orario. Il personale ATA dovrà prestare la massima collaborazione al fine di garantire idonea vigilanza durante il cambio d'ora.

Inoltre, **l'insegnante uscente non autorizzerà** alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. Ad ogni cambio d'ora i docenti sono tenuti ad effettuare l'appello.

Qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente affiderà gli alunni al collaboratore scolastico il quale, dopo aver provveduto a comunicare al responsabile di plesso la mancanza del docente, dovrà sospendere ogni altra attività per vigilare fino all'arrivo del docente.

Si ricorda, inoltre, che nel Collegio docenti del 10 settembre 2018 è stata fortemente richiamata l'efficacia didattico-educativa di azioni tese ad un processo di responsabilizzazione degli alunni, nell'ottica di una pacifica convivenza, anche a garanzia dell'incolumità di ognuno di essi.

❖ **Vigilanza durante il tragitto aula -palestra/ laboratori,**

Durante il tragitto aula palestra/laboratori e viceversa la vigilanza sugli alunni è affidata al docente della disciplina interessata.

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative devono essere accompagnati sia all'andata che al ritorno dal docente. La sorveglianza nella palestra è affidata al docente di Ed. Fisica o all'insegnante che ha in carico l'area di ed. motoria per la scuola primaria. Viene richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività motorie, di pratica sportiva e laboratoriali, vigilando anche sulle attrezzature e sul loro uso, segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra o nei laboratori .

L'istituto non risponde di qualunque oggetto o danaro lasciato incustodito dagli alunni durante gli spostamenti, in palestra e nei laboratori, nonché negli spazi comuni, negli spogliatoi e nei servizi. **I docenti devono segnalare tempestivamente al Dirigente e al preposto alla Sicurezza qualunque oggetto, manomissione o evento che possa rappresentare pericolo.**

❖ **Vigilanza/soccorso alunni diversamente abili**



La vigilanza sui minori in difficoltà per emergenze/soccorso, deve essere effettuata sempre al di sopra di ogni altra circostanza; nella fattispecie l'ausilio per l'accesso ai servizi igienici e all'accompagnamento ai piani e relativi spostamenti, in primis per alunni portatori di handicap grave, deve essere sempre assicurata dal collaboratore scolastico del piano, dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da altro collaboratore scolastico. Si ricorda che l'intensità e il grado della vigilanza vanno rapportati alla specificità dell'alunno.

❖ **Infortunati e/o malori degli allievi**

- Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni.

In caso di infortuni o malori degli allievi, durante l'ora di lezione o durante la pausa alimentare, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal T.U. 81/2008, secondo quanto predisposto dal RSPP nel quadro degli adempimenti per la Sicurezza con l'indicazione degli addetti al servizio di Primo soccorso e quindi:

1. Provvedere ad avvisare la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto
2. In particolare, in caso di malore/ incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante la pausa pranzo il personale presente, docente o ATA, valutata la gravità dell'accaduto provvederà ad avvisare tempestivamente il responsabile di plesso, il Dirigente scolastico e contemporaneamente la famiglia dell'infortunato.
3. Per i Primi Soccorsi si chiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio che avvertono l'Addetto al Primo soccorso del Piano che, se necessario, fa chiamare tempestivamente il "118". L'alunno non può essere lasciato solo in ambulanza, pertanto, se i genitori non sono rintracciabili il collaboratore scolastico addetto alle emergenze, avrà cura di seguire l'allievo al Pronto Soccorso più vicino, in attesa dell'arrivo della famiglia.
4. Il personale intervenuto è tenuto a segnalare e a relazionare in maniera dettagliata sull'apposito modello l'accaduto all'Ufficio di Segreteria, che provvederà ad annotarlo sul Registro degli infortuni e attiverà, se necessario, tutte le procedure per la comunicazione dell'infortunio agli Uffici preposti per le pratiche assicurative e nel caso sia necessario, per la denuncia INAIL.
5. N. B. è importante che i docenti abbiano notizie reali su determinate patologie o cure effettuate. A tale scopo le famiglie dovranno essere contattate dal docente coordinatore di classe/sezione, in modo da poter essere in grado di affrontare eventuali problematiche o malori.

❖ **Vigilanza alunni in caso di sciopero**

In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio **hanno il dovere di vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola.**

❖ **Viaggi di istruzione e uscite didattiche**

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata durante tutto il periodo della visita guidata, in caso di viaggio 24 ore su 24. Durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono responsabili della vigilanza i docenti accompagnatori, i quali dovranno prestare particolare attenzione soprattutto laddove i luoghi da raggiungere non sono familiari agli alunni.

E' necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti:

- la partenza (controllo dei presenti)
- le soste intermedie (controllo dei presenti)





- il rientro (consegna degli alunni alle famiglie)
- la visita a monumenti, piazze affollate, musei, mostre, etc.

I docenti sono, pertanto, responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intera durata della visita o del viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato;
- Per le visite d'istruzione degli alunni più piccoli, specie della sc. dell'infanzia, è opportuno che le stesse siano effettuate in zone viciniori, di facile accesso e facilmente controllabili;
- L'istituto non risponde di oggetti, vestiario, cellulari, denaro, libri, materiale didattico o personale, lasciati dagli alunni incustoditi durante gli spostamenti e durante le visite guidate/viaggi.

❖ **Assenza improvvisa dei docenti**

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico.

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del docente sostituto, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l'assenza del docente si dovesse prolungare, la vigilanza dovrà comunque essere garantita investendo il responsabile di plesso che provvederà alla sostituzione.

❖ **Collaboratori scolastici**

Nel presente regolamento sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la pausa alimentare.

I Collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, di sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a

richiudere al termine dell'orario d'ingresso. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. In caso di assenza di un docente sul proprio piano di servizio, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla dirigenza e ai responsabili di plesso che provvederanno alla sostituzione.





❖ **Abbigliamento alunni**

Tutti gli alunni scuola primaria e secondaria dovranno utilizzare un abbigliamento libero, ma decoroso e attento al rispetto del luogo in cui esercitano il proprio diritto allo studio e alla formazione della persona. I bambini della scuola dell'infanzia indosseranno il grembiule a quadri bianco e azzurro se maschietti, bianco e rosa a quadri se femminucce.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. MARIA CAIAZZO
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

